

Brevi osservazioni sull'intermediario senza detenzione dei rifiuti e relativa responsabilità

di **Gianluca Formichetti**
Avvocato in Roma

L'intermediario senza detenzione

Il sempre più vorticoso sviluppo di quello che può chiamarsi “mercato dei rifiuti” ha portato il Legislatore a tentare di individuare, sempre più analiticamente, figure imprenditoriali fino a pochi anni fa sconosciute, ma oggi caratterizzate da una significativa impronta economica. A tale necessità, però, non è sempre stata data una risposta normativa adeguata come, meglio di altre branche del diritto, dimostra l'intricata disciplina giuridica della materia “ambiente” e degli attori principali del ciclo dei rifiuti.

La logica seguita dal Legislatore, negli ultimi 15 anni, non era, in linea teorica, neppure sbagliata. Infatti, già con il Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. “Decreto Ronchi”) aveva inteso versare in norme una *ratio* del tutto condivisibile: tracciare l'intera filiera del rifiuto, identificando e sottoponendo a specifici – seppur non sempre chiari – obblighi tutti gli attori del ciclo di gestione dello stesso.

Il “Decreto Ronchi”, nel recepire il sistema delle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti previsto dalla direttiva 91/156/Cee, aveva a tal proposito individuato nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti “l'Autorità”, prevista dall'articolo 12 della direttiva in parola, secondo il disposto del quale “*gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale, o che provvedono allo smaltimento o al ricupero di rifiuti per conto di terzi (commercianti o intermediari), devono*” – appunto – “*essere iscritti presso le competenti autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione*”.

Tale Albo, peraltro già esistente (essendo stato istituito dall'articolo 10 del Dl 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, quale, a rigor di norma, “Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti nelle varie fasi”) è stato – dal “Decreto Ronchi” – rinominato “Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” (articolo 30) e, infine, in ossequio all'eufonetica e al sempre più vorticoso susseguirsi di disposizioni comunitarie in materia ambientale, di nuovo ribattezzato “Albo nazionale gestori ambientali”.

Di tale “valzer espressivo” – che non incide sulla sostanza – interessa qui la permanenza del termine “Albo”, che sotto il profilo propriamente amministrativistico indica appunto la necessità, l'obbligo – per chi voglia esercitare quella data attività e ne ha i requisiti – di iscriversi allo stesso, di avere l'abilitazione, il *placet* dell'Autorità, essendone illecito l'esercizio libero (si pensi all'articolo 348 C.p.).

Non a caso, dunque, l'articolo 30 del Dlgs 22/1997 aveva previsto l'obbligo d'iscrizione all'Albo in capo alle imprese che effettuavano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e alle imprese che raccoglievano e trasportavano rifiuti pericolosi (salvo alcune eccezioni qui non rilevanti), nonché alle imprese che effettuavano attività di commercio e, per quel che qui rileva, di intermediazione dei rifiuti.

L'iscrizione all'Albo, già nella previgente disciplina, costituiva autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione dei rifiuti, mentre, per le altre attività, abilitava alla gestione di impianti o all'esercizio di attività autorizzate da altre amministrazioni.

La logica dell'istituzione di un albo e del correlativo obbligo di iscrizione era, si ripete, evidente e condivisibile: da un lato, come accennato, selezionare e qualificare le imprese operanti nel settore dei rifiuti, obbligandole, per ottenere e/o mantenere l'iscrizione, a dimostrare il possesso di determinati requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e capacità finanziaria. Dall'altro lato, consentire all'Autorità, di tracciare chiunque venisse a contatto con il “rifiuto”.

Quali sono stati dunque gli effetti di tale scelta?

Come da altri rilevato, uno dei principali risultati conseguiti dall'utilizzo dello strumento "Albo" è stata la pubblicazione dell'elenco nazionale delle imprese iscritte.

Non solo. La pubblicazione, a mezzo internet, delle imprese ivi iscritte ha generato anche un effetto di trasparenza. Ciò sia per le imprese che producono rifiuti (e che li debbono affidare necessariamente ad operatori qualificati), sia per le Amministrazioni pubbliche.

All'intermediario senza detenzione può essere dunque riconosciuto uno specifico ruolo: quello di essere un anello di congiunzione tra gli attori principali di un ciclo di gestione del rifiuto, cioè il produttore/detentore, il trasportatore/detentore e il destinatario finale (smaltitore o recuperatore)/detentore.

È un soggetto chiamato ad assicurare al produttore la collocazione migliore, specie sotto il profilo economico, del carico di rifiuti da avviare a smaltimento o a recupero. Va detto che, nell'esperienza concreta, non mancano anche soggetti che svolgono – accanto all'intermediazione – una multiforme e liquida attività consulenziale in tal campo, ma lo fanno, a nostro avviso, a loro rischio e pericolo, aleggiando su tale tematica lo spettro del reato di cui all'articolo 348 C.p.

Ma tornando alla delimitazione oggettiva del campo di attività dell'intermediario senza detenzione, non può non rilevarsi che tale condizione sia rispettata solo da coloro che mai entrano in contatto materiale con il rifiuto, atteso che, per definizione, non lo possono neppure detenere.

In tal senso non vale spendere particolari osservazioni in ordine alla qualificazione del rapporto intermediario/rifiuto, discutendo se lo stesso sia di possesso, detenzione o altro. Infatti, anche tacendo il fatto che il detentore di una *res* ai fini civilistici è ben diverso dal detentore della stessa ai fini dell'applicazione della normativa ambientale, va rilevato che l'intermediario/gestore è tale sia che abbia l'*animus* del possessore sia che ne difetti, essendo mero detentore, sicché l'individuazione di tale *status* (possessore o detentore) in siffatto contesto non rileva.

In altre parole: la declinazione dogmatica del concetto di possessore e di quello di detentore nulla ci dice sulla assimilabilità o meno dell'intermediario al gestore.

L'intermediario senza detenzione è un gestore del rifiuto?

Svolta una doverosa premessa di carattere generale, occorre ora domandarsi se l'attività di intermediazione senza detenzione possa essere considerata un'attività di gestione del rifiuto.

Per rispondere al quesito, occorre prendere le mosse dalla disamina dell'articolo 183, lettera *d*) "Codice ambientale" che definisce l'attività di gestione del rifiuto come: *"la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura"*.

È agevole osservare, in primo luogo, che l'attività dell'intermediario senza detenzione di per sé è concettualmente alternativa all'esercizio del *"trasporto, (...) recupero [o] smaltimento dei rifiuti"*, se non altro perché tali attività implicano, quantomeno, la detenzione, il contatto materiale con il rifiuto.

Tali ipotesi possono essere, dunque, tranquillamente escluse.

Diversa è l'argomentazione da svilupparsi in relazione alla *"raccolta"* essendo considerata tale, dal Legislatore, non solo *"l'ope-*

razione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto" (articolo 183, lettera *e*) del "Codice ambientale"), ma anche quella di *"(...) controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura"*.

Alcuni si sono chiesti se l'attività di intermediazione senza detenzione generi un obbligo di controllo delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, tale per cui si possa affermare che anche l'attività di costui debba essere qualificata "gestione" del rifiuto. Da tale premessa si è desunto che di "obbligo" la norma non parla, sicché l'intermediario non detentore non "raccolge" rifiuti e perciò non è gestore.

Sul punto il testo normativo è di scarso aiuto. Anzi, per essere più precisi, può dirsi che la ricerca di una disposizione definitiva che *apertis verbis* addossi all'intermediario senza detenzione tale obbligo di controllo sul rifiuto è impresa sia vana che errata.

Vana perché, come detto, di tale disposizione non v'è traccia. Al riguardo, infatti, non pare neppure pertinente richiamare – in ipotesi – il disposto dell'articolo 178 "Codice ambientale" il quale, nell'enucleare i principi cui si informa la normativa sui rifiuti, al comma 3 precisa che: *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario 'chi inquina paga'. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza"*. Tale previsione, evidentemente programmatica e non precettiva, non consente certo di fondare un obbligo giuridico di controllo del rifiuto, esigibile in capo all'intermediario non detentore.

L'articolo 178, infatti, contiene, come la disposizione precedente, solo principi generali non suscettibili di dare origine a obblighi cogenti e responsabilità giuridicamente rilevanti.

La precedente argomentazione è anche errata, per due concorrenti ragioni.

Anzitutto pare evidente che la nozione normativa di *"raccolta"* non richieda – per qualificare come tale una attività di relazione con il "rifiuto" – l'esistenza di un "obbligo" di controllo della stessa, ma si accontenti, per così dire del mero fatto del "controllo" delle operazioni di raccolta.

In altre parole: è lo svolgere un'attività qualificabile come raccolta che implica il "marchio" di gestore di rifiuti, con ciò che ne consegue, non l'esistenza di un obbligo di farlo che, semmai, sorge in capo al gestore *dopo* che tale sia stato qualificato.

Da ciò la domanda: l'intermediario che, magari, offre anche un servizio di consulenza nella gestione, senza detenere – però – rifiuti, controlla le operazioni *"di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto"* (articolo 183, lettera *e*) del "Codice ambientale"? Svolge attività di "raccolta"? Scontata la pertinenza al caso di specie della più ovvia tra le premesse usate dai commentatori di norme o sentenze (i.e. il Legislatore non sa scrivere o simile espressione di medesimo concetto) gli è che il Dlgs 152/2006, di "controllo" parla solo in relazione a competenze di autorità amministrative pubbliche (anche se esercitate in forma privatistica) sicché la domanda – volendo aggrapparsi al testo – permane inevasa.

Chi scrive, in mancanza di meglio, preferisce fare riferimento ai principi generali dell'interpretazione e, in ultima analisi, al dizio-

nario della lingua italiana, secondo il quale l'espressione "controllo" indica il sorvegliare, gestire e/o governare un *quid*, essendo strutturalmente organizzato per farlo, sicché è questo il tipo di controllo (obbligatorio o meno) che fonda il *discrimen*.

Ora, configurare come controllore, sorvegliante, un soggetto che con il rifiuto oggetto di controllo non viene mai in contatto, neppure come detentore, pare troppo chiedere al testo normativo, che peraltro – a ben vedere – fa riferimento ad una tipologia di controllo, effettiva, reale, del ciclo. Non a caso, infatti, sempre l'articolo 183 lettera e), parla di "controllo delle discariche dopo la chiusura", la qual cosa, certo, l'intermediario non gestore, non fa e non può fare. Si può allora giungere – con ragionevole certezza – alla conclusione per la quale l'intermediazione senza detenzione non è un'attività di raccolta né di gestione del rifiuto.

A tale conclusione potrebbe, però, obiettarsi che anche tale soggetto è tenuto ad iscriversi all'Albo nazionale dei gestori ambientali a norma dell'articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006, secondo il quale: "Iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (...)". Ciò anche tenendo conto del fatto che il successivo comma 6 precisa che: "Iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione".

Da ciò potrebbe farsi discendere l'osservazione per la quale, essendo l'intermediario anche se non detentore, obbligato all'iscrizione, solo per questo dovrebbe dirsi "gestore".

La deduzione non appare convincente per due ragioni, per un motivo puramente logico: non può essere il mero *nomen* dell'Albo a definire l'attività dei soggetti che allo stesso vengono obbligati ad iscriversi. Il Legislatore, infatti, definisce autonomamente la "gestione", la specifica ed è solo l'attività di gestione – nel senso fatto proprio dalla norma – che tale iscrizione giustifica, non il contrario.

Tale osservazione mette, però, a nudo un'evidente contraddizione del testo normativo: il faticoso risultato ermeneutico ottenuto (i.e. l'intermediario non detentore non è gestore) è messo in crisi dallo stesso legislatore che – chiaramente – include anche il semplice intermediario non detentore tra i soggetti che, all'Albo dei gestori, devono iscriversi.

Ora, ferma la sospetta incompatibilità di tale previsione con il principio di logicità e ragionevolezza (non di rado utilizzato dalla Corte Costituzionale per sanzionare il Legislatore ordinario) appare necessario appigliarsi alla *ratio* generale del testo normativo, e al disposto dell'articolo 12 delle Preleggi e al principio desumibile dall'articolo 1367 C.c.

È opinione di chi scrive che l'iscrizione di tale categoria di soggetti (i.e. intermediari non gestori) nel richiamato Albo non valga a mutarne la natura (*ego baptizo te piscem*, dicevano i prelati di fronte ad un piatto di carne nei venerdì di Quaresima), ma svolga una diversa e meritoria funzione: consentire alle Autorità di disporre del quadro completo dei soggetti che operano nel settore dei rifiuti, sia pure solo come coordinatori di attività gestorie altrui, al fine di esercitare un controllo più penetrante ed efficace.

In altre parole, riteniamo si possa sostenere che l'interesse pubblico alla tracciabilità di chiunque intervenga nel ci-

clo dei rifiuti sia talmente sentito dal Legislatore da imporre l'iscrizione all'Albo anche a chi i rifiuti non li gestisce affatto.

Il tema ha però rilievo più che altro teorico, atteso che l'obbligo, pur esistente, appunto in teoria, in capo all'intermediario non gestore, di iscriversi all'Albo, di fatto non esiste, anzi, non è esigibile. La Categoria 8 dell'Albo – alla quale dovrebbero iscriversi gli intermediari senza detenzione – infatti, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del Dlgs 152/2006, non è stata ancora istituita per difetto del Decreto ministeriale che dovrebbe recare l'importo delle fidejussioni all'uopo necessarie sicché, anche volendo, l'intermediario non gestore particolarmente diligente non può comunque iscriversi all'Albo.

Da ciò si deduce, quindi, che un'impresa operante nel settore dei rifiuti potrà esercitare l'attività in parola senza la necessità di alcuna previa iscrizione o comunicazione all'Albo (il che, in ultima analisi, non pare essere un particolare *vulnus* atteso che l'intermediario non detentore non gestisce nulla). Su tale operatore economico non grava dunque alcun obbligo di controllo neppure sulla regolarità del tragitto seguito dal rifiuto fino al sito di destino. Anche perché, è evidente, detto controllo non gli sarebbe in concreto possibile.

Avvalorano tali opzioni anche alcune considerazioni "pratiche".

Basti infatti osservare – ovviamente a sostegno e non a fondamento della tesi esposta – che nella prassi il nominativo dell'impresa intermediaria viene indicato nelle annotazioni del formulario di identificazione del rifiuto ma nell'articolo 193, Dlgs 152/2006 (che disciplina i formulari in parola) non si rinviene l'espressa previsione di siffatto obbligo di annotazione, anche tacendo il fatto che lo stesso articolo neppure include tali soggetti tra i destinatari delle copie del citato formulario.

In ciò, una volta tanto, il Legislatore è logico: gli intermediari senza detenzione non partecipano in alcun modo alla redazione del formulario del quale, di prassi, vengono in possesso solo dopo che il rifiuto è ormai giunto all'impianto di destinazione.

Sarebbe infatti paradossale (ma non pare che alcuno lo sostenga) ritenere che l'intermediario senza detenzione debba provvedere alla compilazione del formulario poiché, in ogni caso, il soggetto che compila il formulario deve "materialmente" conoscere che cosa sta attestando con la sua compilazione.

Pare ovvio che, se l'intermediario non ha la detenzione, non è venuto a conoscenza di alcunché. Perciò pare potersi dire che all'intermediario senza detenzione non si applica neppure l'articolo 188 "Codice ambientale", vertendo esso sulla figura del detentore.

Alla luce delle svolte argomentazioni pare potersi dire che l'intermediario senza detenzione non rientra nel novero dei gestori del rifiuto andando conseguentemente esente dagli obblighi che la legge addossa a questi ultimi.

Ciò posto, è da considerare auspicabile un intervento giurisprudenziale che faccia chiarezza sul punto, anche al fine di dipanare dubbi interpretativi ed evitare indebite estensioni di obblighi di legge.

Ulteriori questioni: la (teorica) iscrizione all'Albo è compatibile con l'attività di mediatore?

Si è sopra rilevato che l'intermediazione, senza deposito, stoccaggio e/o gestione, dei rifiuti, implica in linea teorica l'iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Si vuole ora porre un altro problema: l'intermediatore, ai fini civilistici, è un mediatore? Se sì, è possibile pensare ad una duplice

iscrizione (i.e. all'Albo dei gestori ambientali e all'Albo degli esercenti attività di mediazione)?

In prima battuta osservo che il "Codice ambientale", di per sé, non richiede l'iscrizione all'Albo dei mediatori in capo ai soggetti che svolgono attività di mera intermediazione dei rifiuti. Ciò però non risolve il problema giacché non si può tener conto solo di tale disposizione.

L'attività di intermediazione, infatti, laddove si configuri come l'attività di colui che *"mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza"* (articolo 1755 C.c.), è ovviamente sottoposta alla disciplina del Codice civile ed al relativo regime.

L'articolo 5, comma 3, della legge 39/1989 inoltre (recante modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), prima della modifica introdotta dalla legge 57/2001 prevedeva che *"L'esercizio dell'attività di mediazione [fosse] incompatibile: a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di mediazione; b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili; c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare"*.

Tale previsione – oggettivamente contraddittoria – è stata sostituita, come noto, dall'articolo 18 della legge 57/2001, che ha modificato il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39/1989 sicché ora, per i mediatori, è previsto un diverso regime di incompatibilità. L'esercizio dell'attività di mediazione è qualificato, infatti, come incompatibile: *"a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate"*.

La previsione attualmente vigente, da un lato, evidenzia come l'iscrizione in altri albi, di per sé, non sia di ostacolo all'esercizio di attività di mediatore ma, dall'altro, esclude che l'esercizio dell'attività professionale o d'impresa (indipendentemente dal fatto che per l'esercizio di quell'impresa o di quella attività occorra o meno l'iscrizione ad un albo) sia compatibile con l'esercizio dell'attività di intermediazione.

Il caso che qui interessa, tuttavia, presuppone l'assenza dell'esercizio di un'attività d'impresa ulteriore rispetto a quella oggetto di mediazione perché non vi è gestione sotto alcuna forma di alcun rifiuto, ma solo intermediazione nella relativa filiera.

In tal senso pare potersi dire che non vi è incompatibilità tra le attività di mediatore e di iscritto, quale mero intermediario, nell'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Si può peraltro osservare anche che lo stesso articolo 5, comma 3, della legge n. 39/1989, alla lettera *b)* prevede che vengano escluse dal regime di incompatibilità le *"attività di mediazione comunque esercitate"*.

Tale previsione è logica e rafforza la nostra conclusione giacché esclude dal regime di incompatibilità l'oggetto dell'attività di

mediazione anche se tale oggetto implichi l'iscrizione ad un albo. Nel caso di specie la mediazione di rifiuti, senza gestione, stoccaggio e/o deposito, a nostro avviso è da intendersi anch'essa quale *"attività di mediazione comunque esercitata"* avente, si ripete, un'unica peculiarità: l'oggetto.

La peculiarità dell'oggetto (il rifiuto) implicherebbe, in linea teorica, come già segnalato, anche l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, se non altro perché l'attività di intermediazione dei rifiuti senza iscrizione a tale Albo è qualificata come illecita atteso che (ex articolo 256, Dlgs 152/2006) *"chiunque effettua una attività di (...) intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui [all'articolo] 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi"*.

Sul punto vale la pena di segnalare il fatto che, in difetto della possibilità materiale di consentire l'iscrizione alla categoria 8, le Sezioni regionali dell'Albo (nella loro qualità di Enti destinatari della domanda di iscrizione) hanno a tal proposito elaborato, in mancanza della necessaria normativa di riferimento, una singolare prassi: la sospensione dell'iscrizione, ovvero la comunicazione al richiedente del fatto che l'Ente interpellato, pur se normativamente preposto, non può procedere all'iscrizione.

Ne consegue che tale attività è, oggi: i) non esercitata; ii) esercitata in via di fatto.

Viene dunque applicata per analogia la regola dettata, a suo tempo, dal Comitato nazionale dell'Albo, il quale con deliberazione n. 3 del 4 aprile 2000 (Gu 20 maggio 2000 n. 116) dopo aver fissato i requisiti e i criteri per l'iscrizione nella categoria 8, all'articolo 3 ha previsto che tali requisiti e tali obblighi divenissero vincolanti – appunto – solo dalla data di entrata in vigore dei decreti riguardanti le garanzie finanziarie che devono essere prestate allo Stato dalle imprese che si iscrivono all'Albo.

In conclusione, può dunque dirsi che l'attività di intermediazione, a nostro avviso, consentirebbe la doppia iscrizione (Albo dei mediatori e Albo dei gestori) ma l'assenza dei necessari decreti attuativi fa sì che, allo stato, sia sufficiente l'iscrizione nell'Albo dei mediatori, in ogni caso consigliabile, perché l'attività di intermediazione svolta da soggetti non iscritti nel relativo albo non consente di maturare il diritto a provvigioni di alcun tipo se l'attività oggetto di intermediazione è illecita o svolta da soggetti non iscritti al relativo albo (articolo 6, comma 1, legge 39/1989). Viceversa, l'iscrizione nell'Albo gestori ambientali quale mero intermediario (pur se in teoria necessaria) appare improbabile fino all'adozione dei menzionati decreti ministeriali attuativi.

Ciò detto, non possiamo esimerci dal rilevare che – in linea teorica – l'assenza dell'autorizzazione ovvero dell'iscrizione nell'Albo potrebbe integrare la fattispecie penalistica di cui all'articolo 256, comma 1, del "Codice ambientale" anche se, a nostro avviso, tale ipotesi è – appunto – remota e teorica, dovendosi ritenere lecita l'attività in parola. Tuttavia, non può tacersi che tale conclusione non è affatto pacifica, poiché più di qualcuno, invece, ritiene esattamente il contrario.